





dei Dottori Commercialisti Barbara Benetti e Sara Businelli

CIRCOLARE - LA CESSIONE AL FORNITORE DELLA DETRAZIONE IRPEF 65%

IN BREVE

L'Agenzia delle Entrate, ha individuato le modalità con le quali i c.d. "soggetti incapienti" (vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR) beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito l'intervento agevolabile.

Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali, per le spese sostenute nel 2016 e nel 2017. Peraltro, la legge n. 232 del 2016 ha esteso la possibilità di cedere la detrazione a tutti sotto forma di credito d'imposta a soggetti terzi, anche diversi dai fornitori, per specifiche tipologie di interventi di risparmio energetico, per il periodo 2017-2021 (sono escluse solo le banche e gli intermediari finanziari).

Quest'ultime si sostanziano negli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali per interventi che interessino almeno il 25% dell'involucro edilizio (con un incremento dell'aliquota di detrazione al 70%) e gli interventi volti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano la "qualità media" dell'involucro (incremento della detrazione al 75%). In tali casi gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Su tali interventi si è in attesa di un Provvedimento dell'Ageniza delle Entrate, perntanto la circolare tratterà esclusivamente del bonus per gli incapienti.

Per gli interventi di riqualificazione energetica, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2017, è stata introdotta la possibilità a favore di determinati soggetti, in luogo della predetta detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori dei beni/sevizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.







dei Dottori Commercialisti Barbara Benetti e Sara Businelli

In particolare tale possibilità riguarda esclusivamente i c.d. "soggetti incapienti" di cui agli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR.

Trattasi dei soggetti che ricadono nella c.d. "no tax area", ovvero coloro che, dichiarando redditi di modesta entità, sono esclusi da IRPEF e non potrebbero beneficiare della detrazione posto che la stessa spetta soltanto fino a concorrenza dell'imposta lorda.

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22.3.2016, prot. n. 43434, ha individuato i soggetti interessati, le spese da cui origina il credito nonché le modalità di cessione dello stesso.

1. SOGGETTI INTERESSATI

1.1. CONDÒMINI INCAPIENTI

Considerato il richiamo ai citati artt. 11 e 13, la disposizione in esame riguarda i soggetti con reddito complessivo:

- costituito solo da redditi di pensione non superiori a € 7.500, goduti per l'intero anno, redditi di terreni non superiori a € 185,92 e reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);
- di ammontare non superiore a € 8.000 (art. 13, comma 1, lett. a) se alla formazione del reddito complessivo concorrono:
- redditi ex art. 49, esclusi quelli di cui al comma 2, lett. a), ossia **redditi di lavoro dipendente** escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- redditi ex art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l).

N.B.: La verifica dei suddetti requisiti di incapienza va effettuata avendo riguardo all'anno precedenterispetto a quello di sostenimento delle spese per gli interventi agevolabili. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale per verificare se si rientra o meno nelle casistiche indicate.

1.2. FORNITORI DI BENI/SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLABILI







dei Dottori Commercialisti Barbara Benetti e Sara Businelli

La cessione del credito in esame è consentita esclusivamente nei confronti dei fornitori di beni / servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili le cui spese attribuiscono il diritto alla detrazione IRPEF del 65%.

2. CREDITO CEDIBILE

Il credito oggetto di cessione:

- corrisponde alla detrazione IRPEF spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica (65%);
- è pari al 65% delle spese poste a carico del singolo condòmino "incapiente" in base alla tabella millesimale di ripartizione;
- riguarda le spese sostenute nel 2016 e nel 2017, ancorché riferite ad interventi iniziati in anni precedenti.

Ai fini della cessione del credito il condominio, entro il 31.12.2017, è tenuto ad effettuare il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, come di consueto con bonifico bancario / postale riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché il codice fiscale / partita IVA del beneficiario del bonifico.

3. MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO

La scelta di cedere il credito in esame deve risultare da:

 delibera assembleare di condominio che approva gli interventi di riqualificazione energetica;

ovvero

• specifica comunicazione del condòmino inviata al condomìnio.

Il condominio deve dare notizia al fornitore della volontà di cessione del credito.

Il fornitore deve comunicare al condominio in forma scritta l'avvenuta accettazione del credito quale titolo di parziale pagamento del corrispettivo per la cessione dei beni ceduti/servizi prestati.







dei Dottori Commercialisti Barbara Benetti e Sara Businelli

4. COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'agevolazione in esame, il condominio deve, a pena di inefficacia della cessione, comunicare all'Agenzia delle Entrate i seguenti dati:

- totale spese sostenute nel 2017 per lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dell'edificio;
- elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
- codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno;
- codice fiscale dei fornitori ai quali è stato ceduto il credito e importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La comunicazione va inviata telematicamente (tramite Entratel / Fisconline) direttamente dal condominio ovvero tramite un intermediario abilitato:

Entro il 31.3.2018

N.B.: Il condominio deve informare i fornitori dell'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

5. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito ricevuto dal fornitore a titolo di pagamento di parte del corrispettivo presenta le medesime caratteristiche della detrazione (teoricamente) spettante al condòmino.

In particolare, lo stesso va utilizzato:

- esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite Entratel/Fisconline, a pena di scarto dell'operazione di versamento;
- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dal 2018. La quota di credito non fruita nell'anno:
- è utilizzabile negli anni successivi;
- non può essere chiesta a rimborso.







dei Dottori Commercialisti Barbara Benetti e Sara Businelli

6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Provvedimento in esame prevede l'effettuazione di una serie di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, qualora sia accertata:

- la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino, il recupero del relativo importo, maggiorato degli interessi e della sanzione sarà effettuato nei confronti del condòmino;
- l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore, il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e della sanzione sarà effettuato nei confronti di quest'ultimo.

0 0

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti relativi agli argomenti oggetto della presente circolare.

Distinti saluti